

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato - Presidente -  
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -  
Dott. DE AMICIS G. - Consigliere -  
Dott. GIORGI Maria S - Consigliere -  
Dott. PATERNO' RADDUSA B. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.A.G., nata a (OMISSIS);

C.A., nato a (OMISSIS);

avverso il decreto della Corte di Appello di Perugia del 15/01/2020;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;  
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del  
Sostituto Procuratore generale Dott. LORI Perla, con la quale è  
stata chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha rigettato la revocazione chiesta ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, da I.A.G. e C.A. avuto riguardo alla confisca di prevenzione adottata ai loro danni dal Tribunale di Roma con decreto del 26 maggio del 2014, parzialmente confermato in appello e divenuto definitivo all'esito della verifica di legittimità operata da questa Corte con la sentenza n. 4425 del 9 dicembre 2016.

2. La Corte territoriale ha concluso per la infondatezza della chiesta revocazione evidenziando che, alla luce del complessivo portato

argomentativo tracciato dai giudici della prevenzione in primo e secondo grado nel verificare il presupposto soggettivo della misura di prevenzione patrimoniale adottata ai danni dei due richiedenti, la misura in contestazione sarebbe stata applicata per la ritenuta riconducibilità dei proposti alle categorie di pericolosità sociale previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a) e b).

Da qui la ritenuta insensibilità della confisca oggetto di revocazione agli effetti derivanti dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del solo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a), nonché dell'art. 16, comma 1, lett. a), dello stesso decreto nella parte in cui richiama la lett. a) del citato art. 1, ma non anche della lett. b) di tale ultima disposizione, tale dunque da legittimare il mantenimento della misura contestata.

3. Con il ricorso si adducono due diversi motivi.

3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 2, e art. 28 nonché degli art. 649 c.p.p., e art. 597 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 630 c.p.p..

Nell'istanza di revocazione la difesa aveva rimarcato che la confisca era stata adottata facendo unicamente riferimento alla categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. a), avendo il Tribunale della prevenzione considerato indifferente al fine la verifica dell'ulteriore presupposto soggettivo addotto nella richiesta della Procura, quello di cui alla lett. b) della medesima disposizione, sul quale si erano appuntate le doglianze difensive, ritenute pertanto inutili da verificare.

Con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale avrebbe integralmente trascurato tale, inequivoco, tenore argomentativo del provvedimento genetico, ricostruendone il contenuto in via del tutto autonoma e dunque prescindendo dal tenore della statuizione effettivamente assunta, limitata

alla sola ipotesi di pericolosità sociale, ora dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019.

Da qui la violazione delle disposizioni evocate, considerato che il giudice della revocazione doveva agire nei limiti imposti dalla decisione coperta dal giudicato, verificandone la tenuta alla luce della sopravvenienza determinata dalla illegittimità costituzionale della norma posta a sostegno della relativa decisione, senza risolvere le questioni in fatto all'epoca giudicate in termini diversi da quelli del provvedimento oggetto di scrutinio.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. c), e art. 16, in relazione agli artt. 3 e 13 Cost., e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in riferimento all'art. 2 prot. n. 4 Cedu e art. 1 prot. add.le Cedu.

I ricorrenti, dopo aver riportato alcuni tratti della sentenza n. 24 del 2019, hanno altresì rimarcato che con l'arresto in questione la Corte Costituzionale, ponendo rimedio alle critiche espresse dalla Corte Edu con la sentenza De Tommaso, attraverso una lettura, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, ha fissato in via interpretativa, e per il futuro, gli elementi tassativizzanti della categoria di pericolosità sociale prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b); norma in precedenza caratterizzata da clausole generali e imprecise, come tali non in grado di consentire ai destinatari della stessa di individuare preventivamente i casi e i comportamenti in conseguenza dei quali sarebbe potuto derivare il giudizio di pericolosità sociale utile a fondare l'ablazione di prevenzione.

La misura adottata nei confronti dei proposti non potrebbe dunque essere mantenuta in esecuzione perchè fondata su previsioni normative che, all'epoca delle condotte poste in essere dai ricorrenti, risalenti al periodo ricompreso tra il 1997 e il 2006, difettavano del necessario presupposto della prevedibilità, garantito solo ora e per il futuro dall'intervento interpretativo del giudice delle leggi. Per contro, come chiarito dalla Corte costituzionale, prima di tale intervento anche il contenuto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b), era vago e generico, non diversamente da quello della lett. a),

dello stesso articolo, e non poteva dunque legittimamente sostenere la misura reale adottata in danno dei ricorrenti.

3. Con la requisitoria scritta allegata la Procura Generale ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili.

4. Con memoria pervenuta il 21 ottobre 2020 la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura Generale ed ha allegato a sostegno del secondo motivo di ricorso il provvedimento di dissequestro dei cespiti ivi indicati resi, in sede di incidente di esecuzione, dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento penale n. 1159 del 2008 RGCA.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito.

2. Ritiene in particolare la Corte che la strada processuale da seguire per ottenere la caducazione di una misura di prevenzione patrimoniale definitiva assertivamente applicata in forza di una base legale di cui è stata successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale, non debba essere rintracciata nello strumento previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2018, art. 28, così come ha mostrato di fare la difesa dei ricorrenti e per il vero anche la stessa Corte territoriale.

3. All'evidenza, quella scrutinata non rientra tra le ipotesi tipizzate dal comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo in questione.

Nè, ancora, per giungere ad una soluzione opposta, vale fare leva sul tenore del comma 2 del citato art. 28, in forza del quale "(I)n ogni caso, la revocazione può essere richiesta al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura".

Come recentemente chiarito da questa stessa Corte, infatti, tale disposizione, non introduce una ipotesi autonoma di revocazione, disgiunta dalle previsioni tipizzate dalle lettere a), b) e c), del comma 1 dello stesso

articolo Sez. 1 -, Sentenza n. 21958 del 06/07/2020, Rv. 279374). Serve, piuttosto, a precisare, quale principio generale che colora l'intera disposizione, che i casi tipizzati dal comma 1 potranno assumere rilievo unicamente quando si rivelino tali da mettere in discussione, ab origine, i presupposti fondanti la misura; e ciò a differenza di quanto previsto per le misure personali, per le quali, a mente dell'art. 11 dello stesso decreto, la revoca del provvedimento potrà essere motivato anche con riferimento a situazioni che, ferma l'originaria legittimità della misura, incidono comunque ex post sulla tenuta della stessa, facendo venire meno o mutando le connotazioni della pericolosità in precedenza riscontrata.

3.1. Del resto, depone in favore di una siffatta lettura interpretativa, il complessivo tenore dell'art. 28 in esame, il quale, al comma 3, prevede una generale limitazione di operatività delle ipotesi di revocazione considerate dalla norma in questione, da azionare non oltre i sei mesi dalla data di verifica del relativo presupposto che le legittima. Il che porterebbe alla inaccettabile conclusione, a voler aderire ad una lettura interpretativa diversa da quella qui favorita, in forza della quale anche l'ipotesi della revocazione volta ad eliminare l'ingiustizia di una decisione fondata su una disposizione ormai espunta dal sistema perchè contraria alla Costituzione, dovrebbe ritenersi soggetta ai medesimi limiti temporali di proposizione previsti dal citato comma 3.

Vero è che tale ultima previsione contiene un esplicito riferimento letterale ai soli casi di cui al comma 1; ma tanto, più che smentire la soluzione interpretativa qui propugnata, finisce per validarla ulteriormente, confermando che il legislatore ha inteso limitare l'istituto in questione alle sole ipotesi previste dal citato comma 1, a meno di non voler ritenere che l'autonoma e imprecisata ipotesi di revocazione favorita dal comma 2, destinata ad abbracciare anche situazioni diverse da quella che ora occupa la Corte, risulti estranea alle esigenze di stabilità del provvedimento assunto che informano la regola generale dettata dal comma 3. E su questo versante, infine, resterebbe da comprendere la ragione per la quale il primo ed l'art. 28, comma 3, non siano stati collocati in sequenza ma risultino,

nella continuità che dovrebbe legarli, interrotti dalla previsione del comma 2, cui si intende ascrivere un portato e autonomo e disgiunto.

4. Anche dal punto di vista ontologico, lo strumento della revocazione non sembra attagliarsi alla ipotesi di specie, perchè mira alla riapertura del procedimento di prevenzione, non diversamente dalla revisione in sede penale; poco si confà, invece, ad una mera presa d'atto della esistenza di accadimenti successivi al giudicato che ne travolgano la validità, quale quello correlato alla intervenuta illegittimità costituzionale della fattispecie normativa sul quale si fonda la misura.

Non a caso, del resto, questa stessa Corte (Sez. V, sentenza n. 4463 del 15.11.2011, Labita), ha individuato nella revoca L. n. 1423 del 1957, ex art. 7, o, attualmente, negli strumenti garantiti dagli artt. 11 e 28 del codice antimafia, le previsioni di riferimento per fare valere, anche in materia di prevenzione, lo strumento della revisione Europea, per come disegnato con la sentenza additiva n. 113 del 2011 della Corte Costituzionale, che lo ha introdotto nel portato dell'art. 630 c.p.p., proprio per la capacità della revisione (e dunque delle corrispondenti ipotesi previste nel sistema della prevenzione) di offrire un contesto giudiziale aperto, capace di coniugare l'esigenza di eliminazione delle conseguenze della violazione della norma convenzionale con quella della rielaborazione dei dati cognitivi idonei a pervenire alla definizione della relativa vicenda processuale in termini non necessariamente liberatori per il soggetto coinvolto nel procedimento (dipendendo tale effetto dalla natura del vizio accertato e dalla specifica situazione processuale che si va a riprodurre).

5. Per contro, le connotazioni della verifica da operare all'esito della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che ha costituito la base legale della disposta adozione di una misura di prevenzione non presuppongono un identico contesto giudiziale. Alla stessa stregua di quanto accade nel sistema penale, laddove la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice intervenuta dopo il giudicato legittima la revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione, anche per le misure di prevenzione deve ritenersi che

l'intervento sulla misura deve spettare al giudice che ne cura l'esecuzione, recuperando dal codice di rito la normativa di riferimento e dunque adattando a tale procedimento l'incidente di esecuzione.

Non sembra controvertibile, infatti, che gli spazi di verifica giurisdizionale connessi alle due realtà in questione risultano connotati da una marcata omogeneità: in entrambi i casi, infatti, si procede alla rimozione del giudicato in ragione di una mera presa d'atto della sopravvenienza di accadimenti successivi che, sul versante della base legale che ebbe a giustificare l'adozione del provvedimento da caducare, ne travolgano ab origine la validità, comportando, al più, una mera rimodulazione del decisum anche sul piano della stessa intensità della misura da adottare (laddove, per quel che riguarda più direttamente le misure di prevenzione, la stessa, ad esempio, risulti applicata in ragione del riscontro concorrente di più categorie di pericolosità sociale, una sola della quali attinta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale).

Vero è che il codice antimafia richiama le norme sul processo di esecuzione solo in relazione alla fase procedimentale di applicazione della misura (art. 7, comma 9 che può estendersi alle misure patrimoniali in ragione di quanto previsto dall'art. 23 comma 1); ma proprio questa disposizione suona a conferma del fatto che il processo di esecuzione continua a costituire lo sfondo procedurale di riferimento del giudizio di cognizione, utile per integrarne le lacune salve situazioni di incompatibilità che qui non si rinvengono.

6. Non da ultimo, infine, giova rimarcare che la tesi interpretativa che legittima l'utilizzo, in siffatta ipotesi, dello strumento della revocazione da luogo ad una non accettabile irragionevolezza sistematica.

A fronte di una situazione identica, infatti, il dato normativo così interpretato, finirebbe per legittimare percorsi processuali, con correlate competenze a statuire, diversi a seconda che la norma dichiarata illegittima, incida su una misura personale o su una patrimoniale. Con la conseguenza che, in caso di misure personali e reali che, contestualmente o

successivamente, in virtù della medesima base legale attinta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, riguardino lo stesso proposto, quest'ultimo si troverà costretto ad agire due volte innanzi a diverse autorità giudiziarie (il Tribunale, ex art. 11, per la personale e la Corte di appello, ex art. 28, per la patrimoniale), con l'ulteriore rischio di un potenziale conflitto di valutazioni con riferimento alla medesima tematica di giudizio.

Per contro, la soluzione suggerita annovera anche il pregio di neutralizzare siffatta irrazionalità di sistema. Seguendone l'ordito, infatti, al giudizio inerente la verifica delle rifluenze destinate a derivare dalla sentenza con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma che ha giustificato l'adozione di entrambi le misure, viene così garantita, tramite lo strumento dell'incidente di esecuzione, una trattazione unitaria, innanzi allo stesso giudice, individuato ex art. 11 del codice antimafia.

Da qui, in definitiva, l'inammissibilità della originaria istanza cui consegue l'inammissibilità degli odierni ricorsi.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020